

Rep. n. 103

RU 121426 – 25.9.2014

Contratto di appalto per l'affidamento del servizio di vigilanza presso le sedi della Direzione Regionale della Campania (lotto 5) dell'Agenzia delle Entrate

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venticinque settembre duemilaquattordici in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell'Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, **dott.ssa Marianna De Bartolis**, nata a Napoli il dieci ottobre millenovecentosettantanove, designata, con provvedimento direttoriale prot. n. 2007/12019 a ricevere, quale Ufficiale Rogante dell'Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:

- **Santi Marino**, dirigente pubblico, nato a Roma il ventuno aprile millenovecentocinquantanove, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, "Agenzia"), con sede legale in Roma, alla Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, codice fiscale e partita IVA 06363391001, giusta delega del Direttore Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo prot. n. 2014/7092 che qui si allega sub "103a";

- **Mauro Quagliata**, impiegato, nato a Palermo il venti agosto millenovecentosessantacinque domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di legale rappresentante dell'Istituto di Vigilanza Argo S.r.l., con sede legale in Pomezia (Roma) alla Via Pontina Vecchia – km 31.300 -

partita IVA: 01338851007 - codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 04995770585; capitale sociale versato € 100.000,00; aggiudicatario dell'appalto per il servizio di vigilanza presso le sedi della Direzione Regionale della Campania (lotto 5) dell'Agenzia delle Entrate.

Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall'art.11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, come sostituito dal D.L. n.179 del 2012 (convertito senza modifiche dalla Legge 221/2012) e successivamente modificato dal D.L. 145/2013 (convertito senza modifiche dalla Legge 9/2014), si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.

I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano mediante strumenti informatici quanto segue:

Premesse

Con determina prot. n. 7146 del 22 maggio 2013 l'Agenzia ha avviato una procedura ristretta per l'affidamento del servizio di vigilanza e *reception* presso le sedi delle Direzioni Centrali e delle Direzioni Regionali di Lazio, Sicilia, Sardegna e Campania;

- all'esito della procedura di gara l'offerta presentata dall'Istituto di Vigilanza Argo S.r.l. per il Lotto 5-Direzione Regionale della Campania è risultata quella economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, D.lgs. 163/2006 e secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara;

- per il Lotto 5, con provvedimento prot. 52890 dell'11 aprile 2014,

l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore dell'Istituto di Vigilanza Argo S.r.l.;

- a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;

- è decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui al comma 10 dell'art. 11, D.lgs. n. 163/2006;

- la Società, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito con polizza n. 56253561 idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad € **395.069,87** (trecentonovantacinquemilasestantanove/87) emessa dalla Liguria Assicurazioni S.p.A. il 25 settembre 2014;

- la Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.

- per lo svolgimento dell'attività di vigilanza presso la sede della Direzione Regionale della Campania di cui al punto 5.1 del Capitolato Speciale, la Società si impegna ad adibire al servizio esclusivamente personale di comprovata professionalità ed in possesso dell'abilitazione NOS di cui all'art. 23 del DPCM n. 4 del 22 luglio 2011 di livello superiore ad "R" ovvero dell'abilitazione temporanea di cui all'art. 24 del citato DPCM, come precisato al successivo art 6 del presente atto;

- Sussistendo i motivi d'urgenza di cui all'art. 11, comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici, il presente contratto viene stipulato pur essendo, la

società, in possesso ancora della sola Abilitazione Preventiva ma in attesa di rilascio dell'Abilitazione NOSI, come previsto dall'art. 43, comma 5, del DPCM n. 4 del 22 luglio 2011. Le Parti concordano che, in caso di mancato rilascio della predetta abilitazione di sicurezza, il contratto si risolverà di diritto, come precisato al successivo art. 9, lett. 1) del presente contratto, fermo restando, in caso al RTI, l'obbligo di continuare ad espletare il servizio fino al subentro di altro contraente opportunamente selezionato.

Pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e sue appendici;
- Lettera d'invito
- Disciplinare di gara
- Offerta tecnica del RTI;
- Offerta economica del RTI

Art. 1 - Oggetto

Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza presso le sedi della Direzione Regionale della Campania (lotto 5) dell'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità descritte nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, che si intende integralmente recepito dal presente contratto, ed in conformità alle indicazioni operative che saranno altresì impartite dai competenti Uffici dell'Agenzia tramite apposito Manuale ovvero in altra forma. L'Agenzia utilizzerà le prestazioni nella misura che riterrà opportuna e, pertanto, erogherà alla Società i corrispettivi per le prestazioni effettivamente richieste ed eseguite, senza impegno alcuno a raggiungere l'importo massimale del contratto. Le Parti stabiliscono che

l'Agenzia potrà variare in ogni momento la misura delle prestazioni richieste, senza riconoscimento di sovrapprezzi. Entro il termine di sette giorni dalla stipula, l'Agenzia comunicherà alla Società le prestazioni che riterrà di attivare, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente contratto. L'attivazione potrà avvenire con tempi diversi per ogni tipologia di servizio. Il presente contratto è sottoposto al regolamento dei contratti pubblici di cui al DPR n.207/2010.

Art. 2 – Durata e massimali

Il presente contratto ha durata triennale, con possibilità di proroga per un ulteriore anno, a far data dal giorno 12 ottobre 2014 e fino al raggiungimento del massimale di € 3.600.000,00 (tremilioneiseicento/00) oltre IVA, per attività di vigilanza.

Il raggiungimento anticipato del suddetto massimale sarà causa di risoluzione automatica del contratto. È facoltà dell'Agenzia richiedere l'estensione del servizio pari al sesto/quinto del valore del contratto, nonché l'applicazione dell'art. 57, comma 5, lett. a), D.lgs. 163/06. L'Agenzia, valutata, nei primi quattro mesi, la qualità del servizio, ha facoltà di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio, qualora giudichi che lo stesso non sia stato svolto in maniera soddisfacente.

ART. 3 – Corrispettivi

In base all'offerta economica presentata dalla Società – da intendersi qui integralmente recepita – l'Agenzia corrisponderà, per l'effettuazione dei servizi oggetto del contratto rientranti nel lotto 5, i seguenti prezzi unitari, al netto dell'IVA:

- Servizio di vigilanza GPG presso le sedi di cui al Capitolato:

ora/uomo € 18,48 (diciotto/48)

È facoltà discrezionale e insindacabile dell’Agenzia variare l’orario del servizio presso le singole sedi, variare in aumento o in diminuzione il numero complessivo di ore di servizio nonché il personale richiesto addetto alla vigilanza, nonché ogni prestazione compresa nell’oggetto contrattuale, dandone comunicazione scritta - con preavviso di almeno sette giorni – alla Società che dovrà accettare senza presentare eccezioni o richieste di ulteriori corrispettivi. I corrispettivi unitari devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l’intera durata contrattuale, anche in caso di variazione di sedi. La Società dichiara fin d’ora di rinunciare ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.

Allo stato, la Società ha manifestato indisponibilità alla riduzione dei corrispettivi in applicazione dell’art.8, c.8, D.L. n.66/2014, convertito in L. n.89/2014. Le Parti si riservano, in conformità a quanto previsto dalla suddetta legge, ogni valutazione al riguardo, inclusa la possibilità di rinegoziazione.

Art. 4 – Fatturazione e pagamenti

I corrispettivi di cui al precedente articolo 3 verranno liquidati dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al numero di CIG relativo al lotto 5 (51290176B8), cui dovrà necessariamente essere allegata, ai fini della relativa liquidazione, copia del libro unico o delle buste paga dei dipendenti impiegati nell’appalto ed indicati nell’elenco di cui all’art. 6 del presente contratto ovvero autocertificazione dei dipendenti medesimi che attestino l’avvenuto pagamento in proprio favore degli emolumenti loro spettanti. Il pagamento della fattura è altresì subordinato

alla regolarità del DURC che l’Agenzia è tenuta ad acquisire d’ufficio ogni 120 giorni, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 69/2013 (cd. Decreto Fare), convertito nella Legge n. 98/2013. Al fine di accelerare l’iter contabile volto alla liquidazione delle fatture è in ogni caso consentito alla Società di produrre direttamente, anche in allegato alla fattura, la certificazione in originale ovvero in copia conforme o dichiarata conforme all’originale.

L’Agenzia, sulla base della consuntivazione dei servizi effettivamente resi, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di Credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato al successivo art. 16 del presente contratto. La Società emetterà fatture bimestrali. Nella fattura dovranno essere indicati gli estremi degli ordini cui questa si riferisce. Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento ai CIG ed al presente contratto, dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001. e spedite attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito www.indicepa.gov.it, avendo cura di inserire il codice IPA della Direzione Regionale Campania (DHBAAH).

Si precisa che, come stabilito dall’art. 1, comma 209, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, le fatture dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di

Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008; a decorrere da tale data l’Agenzia non potrà accettare fatture che non siano state trasmesse in forma elettronica.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 del D.M. 55/2013, l’Agenzia delle Entrate ha identificato le unità organizzative deputate alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio, curandone l’inserimento nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it. Tali codici sono elementi obbligatori nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposti indispensabili per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione.

A far data dal mese di settembre 2014, inoltre, l’Agenzia non potrà più procedere ad alcun pagamento sino all’invio delle fatture in formato elettronico.

La Società si impegna a comunicare un indirizzo di posta elettronica ordinario sul quale l’Agenzia invierà, in maniera automatizzata, alcune informazioni che la Società dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica.

In via esemplificativa si indicano i dati che la Società dovrà riportare nella fattura elettronica:

- Codice destinatario: è il codice univoco assegnato a ciascun ufficio dall’Indice delle PA (per la Direzione Regionale della Campania: DHBAAH);

- Riferimento Amministrazione: si tratta di un identificativo interno, presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, cui è

associato il conto corrente sul quale saranno effettuati i pagamenti in favore della Società;

- Dati Ordine Acquisto (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell'Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dalla Società in favore dell'Agenzia;

- Dati Ricezione (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l'avvenuta prestazione resa dalla Società in favore dell'Agenzia;

- Codice Identificativo Gara (CIG)

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia. Ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati dovrà essere comunicata all'Agenzia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata presso il domicilio eletto nel presente Contratto. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio nei confronti della Società.

In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 7 sarà facoltà dell'Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile all'Agenzia, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre

2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Art. 5 – Obblighi nei confronti del personale dipendente - Sicurezza sul luogo di lavoro – Cambio d'appalto e/o affidamento di servizio

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. La Società si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81 del 2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili. La Società si impegna, inoltre, ad effettuare congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia, apposito sopralluogo nei locali della sede, ai fini di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo tale da adottare le opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti. La Società si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali. Al fine della salvaguardia occupazionale, qualora la Società applichi CCNL che contengono disposizioni a tutela delle professionalità acquisite e dell'occupazione esistente, sarà tenuta ad assorbire il personale attualmente in servizio, nei limiti della consistenza numerica dei dipendenti da impiegare nell'appalto e fatte salve le incompatibilità occupazionali dovute dalle

specifiche abilitazioni richieste (assenza del NOS o dell'Abilitazione Temporanea nel caso di servizio di vigilanza).

Art. 6 – Personale di servizio

La Società, si impegna a fornire all'Agenzia, entro la data di decorrenza del presente atto, un elenco contenente i nominativi dei dipendenti impiegati nell'appalto, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di personale e a mantenere costantemente aggiornato tale elenco.

Il suddetto personale incaricato dalla Società per lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto dovrà essere di comprovata professionalità e dovrà essere in possesso dell'abilitazione NOS ovvero Abilitazione Temporanea in caso di svolgimento del servizio di vigilanza presso la sede della Direzione Regionale della Campania.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, che dovrà essere regolarmente esposta, corredata di fotografia, contenente le generalità del dipendente e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 7 - Penali

Per ogni tipologia di inosservanza da parte della Società nell'esecuzione del servizio, verrà applicata una penale come di seguito previsto:

- per ogni ora o frazione di ora di mancata erogazione del servizio da parte di una GPG sarà applicata la penale pari all'1/24 (un ventiquattresimo) per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- per ogni omissione attinente alla documentazione amministrativa che deve essere posta in essere nel rilevamento e nei controlli di sicurezza così come prevista per legge, ovvero come predisposta e concertata con

l’Agenzia e per il rilascio delle certificazioni per il personale addetto sarà applicata la penale pari all’1/24 (un ventiquattresimo) per mille dell’ammontare netto contrattuale. Tale penale opera per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art.1, penultimo comma.

L’importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dalla Società non ancora fatturati ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L’irrogazione delle penali non esclude il diritto dell’Agenzia ad agire per il ristoro del maggior danno subito né esonera in nessun caso la Società dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale. L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.

Art. 8 – Recesso

L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione alcuna, anche parzialmente, cioè, in caso di aggiudicazione di vari lotti, relativamente ad uno solo di questi, mediante semplice comunicazione scritta da inoltrarsi con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per l’Agenzia. È fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.

L’Agenzia si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal presente contratto, in caso di attivazione di Convenzione Consip a prezzi più convenienti di quelli contrattuali.

Art. 9 – Risoluzione del contratto

L'Agenzia ha facoltà di risolvere, in ogni momento il contratto qualora accerti l'incapacità della Società di svolgere il servizio o una evidente negligenza nell'eseguirlo. L'Agenzia potrà risolvere il contratto anche se è stato iniziato l'espletamento del servizio. In tal caso, spetteranno alla Società unicamente i corrispettivi per la parte di servizio fino ad allora svolta.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto, ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: **a)** frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio; **b)** stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto; **c)** manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio; **d)** inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; **e)** sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo; **f)** reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; **g)** mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA, così come previsto dalla legge 136 del 13 agosto 2010; **h)** emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare di cui all'art.38 D.lgs. 163/06; **i)** annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara; **l)** in caso di revoca o decadenza ovvero mancato rilascio delle abilitazioni di sicurezza richieste per l'esecuzione del servizio (NOSI e NOS), fermo restando, in

capo alla Società, l'obbligo di continuare ad espletare il servizio fino al subentro di altro contraente opportunamente selezionato.

Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno dell'impresa inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'impresa inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidati e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 10 – Responsabilità civile e cauzione

La Società assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito con polizza n. 56253561 idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad € **395.069,87** (trecentonovantacinquemilasessantannove/87) emessa dalla Liguria Assicurazioni S.p.A. il 25 settembre 2014;

ed acquisita all'atto della stipula del presente contratto nelle forme e nei modi previsti nella Lettera di invito, da intendersi, qui, integralmente recepita. In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Società, l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

11 - Subappalto

Essendo stato dichiarato in sede di gara, è consentito il subappalto dei servizi di vigilanza armata in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto e nel rispetto delle condizioni di cui all'art.118 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell'impresa subappaltatrice, previo benessere dell'appaltatore.

12 – Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto di cedere il presente contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.

Art. 13 – Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che: a) il

contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia; **b)** l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; **c)** il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.

L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta al RTI. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “*Allegato A*” unito alla circolare medesima.

Art. 14 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della

Società

Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Società deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione. L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto. Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.

Art. 15 – Disposizioni antimafia

La Società prende atto che l’affidamento dell’attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge.n.136/2010 e s.m.i.. In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. La Società si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: **a)** eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto; **b)** ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); **c)** ogni altra situazione eventualmente

prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata Legge, la Società dichiara che il conto dedicato è il seguente: OMISSIS IBAN: OMISSIS

Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è:

OMISSIS

La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. La Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 17 – Tutela dei dati personali

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto

Art. 18 – Domicilio legale

A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- la Società: Via Pontina Vecchia – km 31,300 – 00040 Pomezia (Roma)
- l'Agenzia: Direzione Regionale della Campania – Ufficio Risorse Materiali
– Via A.Diaz – 80100 Napoli.

Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.

Art. 19 – Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 20 – Spese

Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni previste dal presente Contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dall'art. 34, comma 35, della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, la Società, in data 24 settembre 2014 ha effettuato, mediante bonifico bancario

intestato all'Agenzia, il rimborso *pro quota* delle spese di pubblicazione della gara sui quotidiani, pari ad € 1.575,42 (millecinquecentosettantacinque/42) lordo IVA

I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.

Ai sensi dell'art. 47-ter, comma 2, della Legge 89/1913 (cd Legge notarile), il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall'art.11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, e come sostituito dal D.L. n.179 del 2012, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa venti pagine di venti mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me.

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 19 e 20 del presente atto.